

ACCORDO DI PARTNERSHIP

tra

COOPERATIVA GIROLOMONI

di seguito denominata COOPERATIVA GIROLOMONI, con sede legale in Via Strada delle Valli, 21 61030 Isola del Piano (PU) C.F./P.IVA P.IVA/C.F. 02030920413 , nella persona del Presidente Giovanni Battista Girolomoni , in qualità di legale rappresentante;

e

ASSOCIAZIONE CO-ENERGIA

di seguito denominata CO-ENERGIA, con sede operativa c/o Mag2 Finance – Via Angera 3, 20125 Milano, Codice Fiscale n. 94625950152, nella persona del Presidente Davide Biolghini, in qualità di legale rappresentante.

Premesso che:

- A. La COOPERATIVA GIROLOMONI *"ha contribuito alla nascita dell'agricoltura biologica in Italia e continua a sostenerla, intendendola non come un punto di arrivo ma come punto di partenza per:*
- *Preservare la fertilità del terreno*
 - *Rispettare la biodiversità e l'uomo*
 - *Ricostruire il mondo rurale e contadino*
 - *Creare un'economia equa e legata ai territori (dal sito);*
- B. CO-ENERGIA è un'Associazione culturale di terzo livello, senza fine di lucro, nata nel 2010, che si pone come finalità istituzionali *"L'attuazione di progetti collettivi di Economia Solidale a valere in ambito territoriale, regionale, nazionale ed internazionale, che valorizzano la partecipazione, la condivisione, la mutualità e la solidarietà attiva tra soggetti produttori, distributori e consumatori che si riferiscono ai principi dell'economia solidale esplicitati nel Documento Base dei GAS (1999) e nella Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale (2003-2007)"* (dallo Statuto);
- C. per le citate finalità, il presente accordo di partnership (di seguito "ACCORDO") disciplina il sostegno e l'erogazione di contributi economici da parte della COOPERATIVA GIROLOMONI al PARTNER, secondo le modalità di liberalità in denaro usualmente adottate nel rispetto della normativa fiscale per il sostegno degli enti non profit, da destinarsi esclusivamente al perseguimento delle sopra menzionate finalità istituzionali di interesse generale del PARTNER, nel rispetto dell'oggetto e scopo sociale di quest'ultimo, e in particolare quale contributo al "Fondo Solidarietà e Futuro" e a un Fondo specifico "Cibo giusto, insieme" per progetti ad impatto sociale e/o territoriale;
- D. in particolare, COOPERATIVA GIROLOMONI intende destinare, nei termini e nel rispetto delle condizioni meglio di seguito precisate, parte dei corrispettivi derivanti dalla propria attività di promozione e vendita di prodotti biologici ai soci di CO-ENERGIA, a sostegno delle attività istituzionali svolte dal PARTNER;
- E. da parte sua, il PARTNER, al fine di promuovere i Fondi di cui alla lettera D, si propone di concedere a COOPERATIVA GIROLOMONI l'uso del proprio nome e altri segni distintivi alle condizioni stabilite dal presente ACCORDO e di utilizzare il nome e i segni distintivi di COOPERATIVA GIROLOMONI per sensibilizzare e coinvolgere i suoi soci verso le offerte dedicate al PARTNER.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 – PROMOZIONE DEL PROGETTO E MODALITA' D'USO DEI SEGNI DISTINTIVI

Nell'ambito del presente ACCORDO, le Parti potranno concordare la pubblicazione di materiali riconducibili al PARTNER e ai relativi progetti, quali a titolo esemplificativo logo, immagini, foto, audio e video (di seguito sui canali di comunicazione gestiti da COOPERATIVA GIROLOMONI).

Il PARTNER potrà promuovere i prodotti resi disponibili da COOPERATIVA GIROLOMONI agli stakeholder interni ed esterni per mezzo dei suoi canali e strumenti social e specifici eventi.

La realizzazione dei supporti comunicativi è a cura del PARTNER, che cura la riproduzione di denominazione, logo, marchio e/o simboli con i colori originali preventivamente concordati con COOPERATIVA GIROLOMONI.

Art. 2 – OBBLIGHI DI COOPERATIVA GIROLOMONI A FAVORE DEL PARTNER

La COOPERATIVA GIROLOMONI si impegna a:

- a) realizzare offerte commerciali dedicate ai soci del PARTNER, che ad esse decidano di aderire, complessivamente allineate o più vantaggiose rispetto a quelle destinate al pubblico degli utenti nell'ambito della stessa tipologia di offerta.
- b) Identificare nel proprio portale ordini una sezione per gli acquisti effettuati dai soci di CO-ENERGIA.
- c) Versare al PARTNER un contributo liberale fisso pari a una quota dell'1.5% sul prezzo d'acquisto dei GAS aderenti alla Convenzione, che si aggiunge a una pari quota a carico della Cooperativa. Il contributo sarà versato da COOPERATIVA GIROLOMONI al PARTNER con frequenza annuale, entro il 15 febbraio di ogni anno, a titolo di erogazione liberale ai sensi di quanto previsto al punto D. delle premesse, sulla base degli acquisti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 3 OBBLIGHI DEL PARTNER

ART. 3 OBBLIGHI DEL PARTNER

Il PARTNER si impegna a:

- a) Promuovere la convenzione tra i soci e le reti di GAS aderenti
- b) Gestire e rendicontare il fondo "Cibo giusto, insieme" secondo criteri condivisi con la COOPERATIVA GIROLOMONI, in accordo con il suo GdL Bandi.
- c) Favorire la partecipazione attiva dei soci nella scelta dei progetti finanziati.
- d) Monitorare l'efficacia dei progetti sostenuti dai fondi:
 - I. "Fondo Solidarietà e Futuro" di CO-energia
 - II. Fondo territoriale "Cibo giusto, insieme"
- e) Organizzare annualmente un incontro online per presentare la convenzione e i progetti finanziati.

ART. 4 – INCONTRI ANNUALI

Le parti si incontreranno una volta all'anno in presenza per verificare l'andamento della convenzione, discutere dei progetti sostenuti e valutare eventuali miglioramenti. Questo incontro avverrà anche per confrontarsi su come rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le due realtà.

ART. 5. – DURATA

Il presente ACCORDO avrà validità dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025 e potrà essere prorogato per ulteriori 2 anni salvo comunicazione scritta di COOPERATIVA GIROLOMONI al PARTNER a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza iniziale.

ART. 6 – RECESSO

Ciascuna Parte ha diritto di recedere liberamente dal presente ACCORDO, in qualsiasi momento e senza oneri o penalità, inviando all'altra Parte una comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso, fermo restando l'obbligo per COOPERATIVA GIROLOMONI di corrispondere al PARTNER gli eventuali importi di cui all'articolo 2 entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

ART. 7 - MODIFICAZIONI

Ogni modifica al contenuto del presente ACCORDO sarà valida ed efficace solo se effettuata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le Parti. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente ACCORDO dovrà essere trasmessa all'altra Parte nella forma scritta.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente ACCORDO, le Parti si impegnano all'osservanza dei generali principi di correttezza, riservatezza a tutela dell'interesse reciproco nonché al rispetto della normativa vigente ed applicabile sulla protezione in materia di trattamento dei dati personali, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo il Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "GDPR") ed il D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 ("CODICE PRIVACY").

ART. 9 – CLAUSOLE FINALI

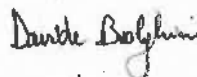
- a) Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento della Convenzione e a valutare eventuali miglioramenti.
- b) Eventuali controversie saranno risolte in via amichevole o, in caso di disaccordo, secondo le procedure previste dagli organi interni di CO-ENERGIA e COOPERATIVA GIROLOMONI.
- c) La Convenzione non prevede esclusività e lascia libertà ai GAS di aderire ad altre iniziative nel rispetto della loro autonomia decisionale.

Milano, 7 Marzo 2025

COOPERATIVA GIROLOMONI
Presidente
Giovanni Battista Girolomoni



CO-ENERGIA
Presidente
Davide Biolghini



Con la presente sottoscrizione le Parti dichiarano di aver compreso e di approvare specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole:

Articolo 1. Promozione del progetto e modalità d'uso dei segni distintivi; Articolo 5. Durata; Articolo 6. Recesso; Articolo 8. Trattamento dei dati personali; Articolo 9. Clausole finali.

COOPERATIVA GIROLOMONI
Presidente
Giovanni Battista Girolomoni



CO-ENERGIA
Presidente
Davide Biolghini

